

**AVVISO PER L'ACCESSO ALLE RISORSE RELATIVE AGLI INTERVENTI VOLTI AL  
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO  
DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE  
DI CUI ALLA D.G.R. XI/2065 del 31.07.2019.**

**L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Asola**

Richiamato il dispositivo normativo D.G.R. XI/2065 del 31.07.2019 di Regione Lombardia che approva "Linee guida per interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione - anno 2019".

Considerato il quadro di crescente complessità degli Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione.

Considerato altresì che al Piano di Zona di Asola con DGR n. 606 del 01.10.2018 sono state assegnate risorse pari a € 17.373,00 per sostenere le famiglie nel contenimento dell'emergenza abitativa e nel mantenimento dell'alloggio in locazione, di cui ad oggi residui pari ad € 8.400,00.

Considerato altresì che al Piano di Zona di Asola con DGR n. 2065/2019 sono state assegnate ulteriori risorse pari a € **25.139,00** per sostenere le famiglie nel contenimento dell'emergenza abitativa e nel mantenimento dell'alloggio in locazione.

**PRECISATO CHE**

- I Comuni dell'Ambito Territoriale di Asola (Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redondesco) hanno disposto di costituire l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano A.S.P.A. in data 28 maggio 2018, approvandone il relativo statuto;
- L'Assemblea dei Sindaci del distretto territoriale di Asola in data 14 novembre 2018 ha approvato il Protocollo operativo per il trasferimento dei compiti assegnati all'Ente capofila Comune di Asola per l'attuazione della programmazione zonale all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano;
- L'Assemblea dei Sindaci in data 21 ottobre 2019, ha approvato il seguente Regolamento distrettuale per l'accesso alle risorse finalizzate agli interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa di cui alla D.G.R. XI/2065 di Regione Lombardia del 31.07.2019;
- Il "Protocollo d'Intesa per la definizione delle procedure operative di attuazione del Piano di Zona nell'Ambito territoriale di Asola" è stato approvato dal Comune di Asola nella seduta del Consiglio Comunale del 30 novembre 2018 e approvato dall'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano nella seduta dell'Assemblea Consortile del 21 dicembre 2018.

Convenuto che tra le cinque misure proposte da Regione Lombardia per interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa, le Misure n. 2, 3 e 4 risultano essere quelle scelte dall'Ambito territoriale di Asola.

DISPONE

**CRITERI PER L'ACCESSO ALLE RISORSE RELATIVE AGLI INTERVENTI VOLTI AL  
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO  
DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE  
DI CUI ALLA D.G.R. XI/2065 di Regione Lombardia del 31.07.2019**

Possono essere in generale destinatari delle Misure, oltre a quanto specificato per ognuna di queste,

- anche i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle d.g.r. n. 5450/2016, n. 6465/2017 e n. 606/2018;
- anche i cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, rispettando il limite del contributo del presente provvedimento e della quota prevista per la locazione dal RdC che non deve superare l'importo massimo del canone annuo previsto dal contratto di locazione.

**MISURA 2: Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L.R. 16/2016, art.1 c.6**

Erogazione di un contributo al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi.

CARATTERISTICHE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI - MISURA 2

I nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:

- a. residenza da almeno 5 anni (anche non continuativi) in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- b. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- c. non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- d. ISEE max fino a € 15.000,00;
- e. morosità incolpevole in fase iniziale (**fino al limite massimo di 6 mensilità**). Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali. Le condizioni di morosità e di incolpevolezza dovranno essere accertate con istruttoria redatta in forma scritta da parte dell'ente. Tale istruttoria da cui emergono le condizioni di morosità e di incolpevolezza deve essere sottoscritta anche dal proprietario e dall'inquilino coinvolto.

In particolare, al fine di poter evitare situazioni anomale gli enti verificano che vi sia una situazione accertata di morosità con un mancato versamento del canone di locazione e constatare con documenti specifici lo stato di bisogno del nucleo familiare, protratto nel tempo che rientri nella logica dell'incolpevolezza.

### MASSIMALE DEL CONTRIBUTO - MISURA 2

Fino a € 1.200,00 ad alloggio/contratto;

### MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - MISURA 2

- Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare eventuale la morosità pregressa non coperta dal contributo. L'accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e un rappresentante del Comune.
- I contributi dovranno essere erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell'accordo da parte di tutti gli interessati. Non è possibile erogare il contributo all'inquilino.

Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario, a condizione che lo stesso si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi (a partire dalla data di protocollo della domanda di contributo), sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi e si impegni, in caso di contributo maggiore rispetto alla morosità, a scalare dal contributo ricevuto le successive mensilità.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare l'eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo. L'accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e da un rappresentante del Comune.

I contributi saranno erogati previa verifica dei requisiti attestati e sottoscrizione dell'accordo da parte di tutti gli interessati. Nell'assegnazione del contributo si procederà secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto della ripartizione stabilita dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito di cui al successivo art 2.

### **MISURA 3: Sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l'alloggio di proprietà "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali**



Regione Lombardia



Aspa  
Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano



Distretto di  
**ASOLA**

Piano di Zona

Acquanegra Sul Chiese-Asola-Canneto Sull'Oglio-Casaloldo  
Casaloldo-Casalromano-Castel Goffredo-Cevisara  
Gazoldo Degli Ippoliti-Mantovana-Pubbea-Redondesco

Erogazione di un contributo a favore del nucleo familiare per individuare un alloggio in locazione, per soddisfare le esigenze abitative. Il contributo è volto a coprire le spese per la caparra e le prime mensilità di canone. Sono ammesse le spese per il trasloco.

Non sono ammesse:

- le spese per le utenze (acqua, gas e luce)
- le spese condominiali.

Non è ammesso l'utilizzo del contributo per sanare il mutuo o per sanare le spese condominiali dell'alloggio all'asta.

Le condizioni di mancato pagamento del mutuo e/o delle spese condominiali e di incolpevolezza dovranno essere accertate con istruttoria redatta in forma scritta da parte dell'ente. In particolare, al fine di poter evitare situazioni anomale è necessario che gli enti verifichino che vi sia una situazione accertata di pignoramento e possano constatare con documenti specifici lo stato di bisogno del nucleo familiare, protratto nel tempo che rientri nella logica dell'incolpevolezza.

### CARATTERISTICHE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI - Misura 3

I nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:

- a. residenza da almeno 5 anni (anche non continuativi) in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- b. ISEE max fino a € 26.000,00
- c. dichiarazione di incolpevolezza rispetto al mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali

### MASSIMALE DEL CONTRIBUTO - Misura 3

Fino a € 1.500,00 ad alloggio/contratto

**MISURA 4 – Sostenere nuclei familiari di pensionati anziani, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità e/o assimilabili**, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo (il requisito si verifica laddove la spesa per il canone sia superiore al 30% del reddito).

Erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranches), a scomputo dei canoni di locazione futuri, a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il

contratto alle stesse condizioni, se in scadenza. Il contributo è destinato a **inquilini non morosi** solo per il pagamento di canoni futuri. In caso di morosità si può ricorrere alla Misura 2.

#### CARATTERISTICHE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI - Misura 4

I nuclei familiari supportati attraverso la Misura 4 devono possedere i seguenti requisiti:

- a. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- b. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione (SFRATTO e non essere morosi);
- c. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- d. Isee max fino a €15.000,00;
- e. sono esclusi dal beneficio i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.

#### MASSIMALE DEL CONTRIBUTO - Misura 4

Fino a € 1.500,00 ad alloggio/contratto

#### **Art. 1 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda d'accesso al beneficio dovrà essere presentata al Comune di residenza utilizzando appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune dell'ambito territoriale di ASOLA.

La domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza **entro e non oltre il 30 GIUGNO 2020**.

I documenti da presentare sono i seguenti:

- **domanda** di assegnazione di contributo a sostegno di famiglie con morosità incolpevole ridotta secondo modello fac-simile allegato, debitamente compilata, sottoscritta dal titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata;
- **dichiarazione e impegno del proprietario**;
- **copia permesso di soggiorno** (per i cittadini extracomunitari);
- **copia del documento d'identità** in corso di validità del conduttore del contratto di locazione;
- **copia del documento d'identità** in corso di validità del locatore del contratto di locazione;
- **copia del contratto di locazione** efficace e registrato, stipulato per unità immobiliare situata nel proprio comune di residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);

- **accordo a tre (proprietario, inquilino e Comune) di impegno** alla partecipazione alle politiche attive del lavoro, se disoccupato, al risanamento della eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo.

Il Comune non potrà accogliere domande incomplete.

Ogni Comune sarà tenuto alla consegna all'Ufficio di Piano (c/o Azienda ASPA) delle domande pervenute entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse e a seguito della valutazione congiunta, dove necessaria, e della stesura dell'accordo di impegno alla partecipazione alle Politiche attive del lavoro, se disoccupato, e al risanamento dell'eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo.

Le domande dovranno essere trasmesse all'Azienda A.S.P.A. tramite posta certificata ([aspa.asola@legalmail.it](mailto:aspa.asola@legalmail.it)) o posta ordinaria ([info@aspa-asola.it](mailto:info@aspa-asola.it)).

L'Azienda Speciale ASPA provvederà alla liquidazione del contributo direttamente al proprietario, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, dandone altresì comunicazione via posta elettronica al Comune di residenza.

## **Art. 2 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO**

Con riferimento alla disponibilità economica, complessiva e comprensiva dei fondi residui, assegnata all'Ambito territoriale di Asola pari a **Euro 32.100,00**, comprensiva delle risorse residue della DGR n. 606/2018, sarà possibile erogare, nel rispetto della seguente ripartizione stabilita dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito:

<b>COMUNE</b>	<b>POPOLAZIONE RESIDENTE</b>	<b>N. CONTRIBUTI ASSEGNABILI MISURA 2</b>	<b>N. CONTRIBUTI ASSEGNABILI MISURA 3</b>	<b>N. CONTRIBUTI ASSEGNABILI MISURA 4</b>
ACQUANEGRA SUL CHIESE	2.935	1		
ASOLA	10.093	1		
CANNETO SULL'OGLIO	4.433	1		
CASALMORO	2.242	1		
CASALOLDO	2.687	1		
CASALROMANO	1.486	1		
CASTEL GOFFREDO	12.589	1	4	3
CERESARA	2.634	1		



Regione Lombardia



Aspa  
Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano



Distretto di  
**ASOLA**

Piano di Zona

Acquanegra Sul Chiese-Asola-Canneto Sull'Oglio-Casalbriano  
Casaloldo-Casalromano-Castel Goffredo-Cesana  
Gazoldo Degli Ippoliti-Mariana Mantovana-Piubega-Redonesco

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	2.983	1		
MARIANA MANTOVANA	746	1		
PIUBEGA	1.700	1		
REDONDESCO	1.275	1		
Assegnazione contributi livello <b>Ambito territoriale</b>		<b>+ 6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>Assegnazione tot. n. contributi</b>		<b>18</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

E' data facoltà a ciascun Comune dell'Ambito di integrare, con risorse proprie di bilancio, la disponibilità finanziaria sulla misura prevista dal presente bando a favore di propri nuclei famigliari residenti.

In tal caso il Comune potrà adottare i criteri previsti dal presente bando per individuare i beneficiari e procedere quindi in autonomia nelle fasi di istruttoria e liquidazione del contributo ai proprietari.

### Art. 3 - MONITORAGGIO E CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 2065 del 31.07.2019 e della D.G.R. 606 del 01/10/2018, i singoli Comuni sono tenuti a compiere i controlli sulle dichiarazioni rese. Potranno altresì richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'Ufficio di Piano in collaborazione con i Comuni del Distretto adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare e recuperare i benefici concessi.

I controlli potranno anche riguardare il rispetto degli impegni assunti sia dall'inquilino che dal proprietario.

In particolare *il mancato rispetto dell'impegno a sanare le situazioni residua di morosità* comporterà per il nucleo famigliare beneficiario l'impossibilità di accedere e beneficiare, nell'anno in corso e in quello successivo, di altre misure di sostegno all'abitare, sia distrettuali che comunali.

Altresì, *il mancato rispetto da parte del proprietario dell'impegno a non aumentare l'affitto o a non avviare procedure di sfratto* nei 12 mesi successivi la presentazione della domanda comporterà il recupero del contributo concesso ed erogato.

### Art. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16.

La finalità del trattamento dei dati è: l'esame delle istanze per gli interventi volti al contenimento dell'Emergenza Abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione 2018/2019 (Misura 2) come

da D.G.R. XI/2065 del 31.07.2019 di Regione Lombardia, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.

Nell'ambito dell'esame delle istanze, i Comuni dell'Ambito di Asola e l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell'Asolano ASPA si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR") mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

I Titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni dell'Ambito di Asola.

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 è l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell'Asolano ASPA in persona del Direttore Generale, dott.ssa Daniela Ottoni.

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell'Asolano è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.